



COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

Delibera di Consiglio
Numero 21 del 22-06-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventidue** del mese di **Giugno** alle ore **17:35**, in Ceccano, e nella sala consiliare previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in prima convocazione ed in seduta pubblica straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

N	Cognome Nome	Presenza/Assenza	N	Cognome Nome	Presenza/Assenza
1	QUERQUI ANDREA	Presente	10	DI POFI EMILIANO	Presente
2	PIROLI EMANUELA	Presente	11	MASSA COLOMBO	Presente
3	CAVESE MARIANO	Presente	12	DI POFI UGO	Presente
4	MAURA FEDERICA	Presente	13	MACCIOMEI ALESSIA	Presente
5	RANIERI MARIANO	Presente	14	BIANCHINI GINEVRA	Assente
6	CARLINI GINA	Presente	15	GIOVANNONE FABIO	Presente
7	PIZZUTI FEDERICA	Presente	16	AVERSA PAOLO	Presente
8	MALIZIA GIUSEPPE	Presente	17	MALIZIOLA MANUELA	Presente
9	MICHELI CRISTINA	Presente			

presenti n. 16 e assenti n. 1

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.ri: De Santis Mariangela, Conti Giulio, Ciotoli Alessandro, Ruggiero Francesco, Ciotoli Francesca.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE

La Presidente Dott.ssa EMANUELA PIROLI, riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Illustra Il Sindaco.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati nella trascrizione verbale della seduta in atti.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Ceccano ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.) e, in tale veste, è tenuto allo svolgimento dell'attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori;
- l'ETC è tenuto alla predisposizione e all'adozione del piano economico-finanziario unitario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

Considerato che:

- con propria deliberazione n. 12 del 18/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con propria deliberazione n. 23 del 27/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato individuato lo Schema Regolatorio n. 1 per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Ceccano e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

Dato atto che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com";
- la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata "Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;

- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026- 2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Dato atto che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata

predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Ceccano e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa a mezzo pec in data 7/5/2026, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

Tutto ciò premesso,

Visto dunque il PEF 2026-2029 allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, costituito da:

- il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario (salvo i casi in cui è possibile far ricorso alla facoltà per l'Ente territorialmente competente di predisporre un PEF unitario, ai sensi di quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3), in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3;
- lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025;
- lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 della determina 1/DTAC/2025.

Rilevato che:

- in considerazione dei costi effettivi e di quelli previsionali, il PEF pluriennale espone le seguenti risultanze:
 - per l'anno 2026 € 3.116.332,00;
 - per l'anno 2027 € 3.175.504,00;
 - per l'anno 2028 € 3.235.504,00;
 - per l'anno 2029 € 3.288.504,00;
- a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente;

Considerato infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come dimostrato nella citata relazione;

Dato atto che la funzione di validazione dei dati del PEF, formalizzata con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 614 del 09/06/2026, è stata svolta nel pieno rispetto del principio di separazione funzionale ed organizzativa previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), risultando il validatore soggetto distinto dalle strutture afferenti alle componenti gestionali;

Rilevato infine che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del collegio dei Revisori prot. n. 13316 del 18/06/2026

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti n. 16

favorevoli n. 11

contrari n. 2 (Di Pofi U., Macciomei)

astenuti n. (Maliziola, Giovannone, Aversa)

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il 2026/2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-3, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia della presente deliberazione e dei relativi allegati redatti secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità (il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico), ai fini della successiva approvazione definitiva;
- 3) di dare atto che con successivo e separato provvedimento, si provvederà all'articolazione e all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 idonee a garantire la copertura integrale dei costi quantificati nel PEF oggi approvato.

Successivamente con voto unanime favorevole dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/200.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ceccano, 22-06-2026

IL PRESIDENTE
Dott.ssa EMANUELA PIROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005